



STATUTO

del CAPITOLO dei CANONICI

della CATTEDRALE di SANTA MARIA ASSUNTA

in AOSTA

Art. 1 - Costituzione del Capitolo

Sulla base degli Statuti precedenti, a norma dei canoni 503–510 del *CIC*, sussiste e gode di personalità giuridica canonica il Capitolo dei Canonici della Cattedrale di Santa Maria Assunta in Aosta.

Art. 2 - Compiti

A norma del can. 503 del *CIC* il Capitolo della Cattedrale è il collegio dei presbiteri al quale spetta assolvere alle funzioni liturgiche più solenni nella Cattedrale, in particolare quando sono presiedute dal Vescovo, poiché tutti devono dare «la più grande importanza alla vita liturgica della diocesi intorno al Vescovo, principalmente nella chiesa Cattedrale: convinti che la principale manifestazione della Chiesa si ha nella partecipazione piena e attiva di tutto il popolo santo di Dio alle medesime celebrazioni liturgiche, soprattutto alla medesima Eucaristia, alla medesima preghiera, al medesimo altare cui presiede il Vescovo circondato dal suo presbiterio e dai ministri» (*Sacrosanctum Concilium*, n. 41).

I compiti del Capitolo si configurano nei seguenti impegni:

- a) conceleberrare con il Vescovo nelle celebrazioni liturgiche da lui presiedute nella chiesa Cattedrale;
- b) celebrare coralmente l'Eucarestia e la Liturgia delle Ore nei giorni e secondo le modalità stabilite dal regolamento;
- c) prestare il servizio liturgico in Cattedrale, in collaborazione con il Parroco, per l'utilità spirituale dei fedeli, in particolare nella celebrazione dell'Eucarestia e del Sacramento della Penitenza;
- c) attendere agli altri compiti che gli sono affidati dal Diritto e dal Vescovo.

Art. 3 – Composizione e nomina

Il Capitolo della Cattedrale di Aosta è composto da 8 Canonici effettivi con i seguenti titoli: San Bernardo, Sant'Ilario, Sant'Agostino, Santo Stefano, Sant'Ambrogio, Sant'Eusebio, San Giocondo e Sant'Anselmo.

I Canonici sono nominati dal Vescovo, sentito il parere del Capitolo (*audito Capitulo*) a norma del can. 509 del *CIC*. I Canonici, a giudizio del Vescovo, possono ricoprire altri Uffici e non devono necessariamente risiedere presso la Cattedrale.

Normalmente l'inizio del servizio canonico avviene con il Rito di accoglienza di un nuovo Canonico in seno al Capitolo. Per le indicazioni operative si rimanda al Regolamento.

I Canonici dimissionari, con l'accettazione delle dimissioni da parte del Vescovo divengono automaticamente Canonici emeriti. I Canonici stabilmente impediti a svolgere il loro servizio in Cattedrale, su richiesta del Capitolo, sono dichiarati dal Vescovo Canonici emeriti. I Canonici emeriti possono partecipare con i Canonici effettivi a tutte le celebrazioni in cui è presente il Capitolo ma non alle adunanze e alle decisioni capitolari.

Art. 4 - Il Prevosto

Il Capitolo è presieduto dal *Prevosto*, rappresentante legale del Capitolo e dell'“Ente Cattedrale”.

Il Prevosto viene eletto dai Canonici a scrutinio segreto a maggioranza ed è confermato dal Vescovo a norma del can. 509 § 1 del *CIC*. La durata del suo mandato è di cinque anni rinnovabile.

Il Prevosto convoca e presiede le adunanze, coordina tutte le attività del Capitolo, cura l'esecuzione delle delibere, vigila sull'osservanza dello Statuto e dei compiti capitolari.

In assenza o impedimento del Prevosto, lo supplisce *ad interim* il Canonico Arcidiacono o, ove anche questo fosse impedito, il Canonico più anziano di nomina.

Art. 5 – L'Arcidiacono

L'*Arcidiacono* è il Vice-Presidente del Capitolo.

Viene nominato dal Vescovo, su proposta del Capitolo. La durata del suo mandato è di cinque anni rinnovabile.

Art. 6 – Altri uffici

Il *Canonico Penitenziere* è nominato dal Vescovo, sentito il parere del Capitolo (*audito Capitulo*) ed ha i poteri conferitigli dal diritto (can. 508 del *CIC*). È esonerato dai servizi liturgici capitolari quando questi coincidano con l'esercizio del suo ufficio. La durata del suo ufficio è di cinque anni rinnovabile, a giudizio del Vescovo.

Il *Segretario* è nominato dal Capitolo e la durata del suo ufficio è di cinque anni rinnovabile. Al segretario spetta inviare la convocazione delle assemblee capitolari, con relativo ordine del giorno, almeno otto giorni prima dell'assemblea stessa, redigerne il verbale, conservare il libro dei Legati e sbrigare la corrispondenza affidatagli dal Capitolo. Inoltre, avrà cura di custodire e prudentemente consentire la consultazione dei documenti capitolari a persone aventi titolo e interessati allo studio dei medesimi.

Il *Prefetto di Sagrestia* è nominato dal Capitolo e la durata del suo ufficio è di cinque anni rinnovabile. Quando è Canonico, il Parroco della Cattedrale ricopre *ipso facto* e *durante munere* l'ufficio di Prefetto di Sagrestia. Questi provvede alla conservazione, manutenzione e rinnovamento di tutto quanto ha attinenza con l'arredo liturgico e con l'edificio della Cattedrale, in tutti i suoi componenti. Redige il bilancio preventivo e consuntivo da presentarsi alla assemblea capitolare. Inoltre si premura di custodire le opere d'arte sacra pertinenti alla Cattedrale, pur permettendone

prudentemente la legittima fruizione. Per questo è automaticamente *Direttore del Museo del Tesoro della Cattedrale*.

Art. 7 - Adunanze capitolari

Il Capitolo della Cattedrale si riunisce almeno due volte all'anno in adunanza ordinaria, su convocazione scritta del Prevosto.

Il Capitolo si riunisce in adunanza straordinaria su istanza del Vescovo o del Prevosto o di almeno tre Canonici con richiesta scritta indirizzata al Prevosto.

Per quanto concerne le deliberazioni del Capitolo ci si atterrà alle disposizioni canoniche riguardanti gli atti collegiali e alle normative stabilite in caso di votazione (cfr. can. 119 del *CIC*).

Nelle decisioni del Capitolo si procederà con votazioni segrete se trattasi di questioni di persone o materie che, a giudizio del Prevosto, risultano essere particolarmente delicate; per ogni altra questione si procederà con voto palese.

La validità delle riunioni è data dalla presenza della maggioranza dei Canonici.

Art. 8 - Assenze e dispense

I singoli Canonici hanno diritto ogni anno a un mese di ferie, anche non continuativo e a una settimana per gli Esercizi Spirituali.

Non sono tenuti al servizio in Cattedrale quanti sono dispensati dal Vescovo per altre motivazioni.

Il Penitenziere è dispensato dalla partecipazione alle liturgie capitolari qualora coincidano con l'esercizio del suo ufficio, come pure il Parroco della Cattedrale. Altre eventuali assenze non previste devono essere notificate al Prevosto.

Art. 9 – Remunerazione e abitazione

Al servizio prestato dai Canonici corrisponde una remunerazione secondo quanto è previsto dalle norme per il Sostentamento del Clero in Italia.

Il Capitolo provvede a fornire un'abitazione adeguata al Canonico che non l'abbia già in ragione dell'ufficio esercitato.

Art. 10 – Ordine

Nel Capitolo al Prevosto spetta il primo posto, seguito dall'Arcidiacono e dagli altri Canonici in base all'anzianità di nomina e di età.

Art. 11 - Abito corale

L'abito dei Canonici effettivi è la veste talare nera, con sopra il rocchetto bianco e la mozzetta di colore paonazzo, il cordone di colore argento-azzurro a cui è appeso il medaglione con l'effigie della Madonna. Il cordone col medaglione, che è di proprietà del Capitolo, verrà custodito dal singolo Canonico e verrà indossato anche sopra la casula, o altro abito liturgico, durante ogni concelebrazione presieduta dal Vescovo con la partecipazione del Capitolo o durante le celebrazioni capitolari.

Le insegne canonicali possono essere indossate dai Canonici anche fuori della Chiesa Cattedrale, ma non al di fuori dei confini della Diocesi, eccetto quando si debba rappresentare il Vescovo o il Capitolo, previa autorizzazione scritta degli stessi.

Art. 12 - Funerale e suffragi

Le esequie dei Canonici effettivi hanno luogo in Cattedrale e la loro sepoltura nella tomba del Clero del cimitero cittadino di Aosta, salva loro diversa volontà. Le stesse disposizioni valgono per i Canonici emeriti già effettivi.

In morte di ogni confratello ciascun Canonico applicherà quanto prima una S. Messa in suffragio. La Sagrestia della Cattedrale si impegna a far celebrare la Messa di settimana, quella di trigesima e l'anniversario fino al decimo anno (cfr. Legato n.7).

Ogni anno i Canonici interverranno nel mese di novembre alla celebrazione di una Messa in suffragio dei Vescovi diocesani e dei Canonici defunti secondo il Legato n. 5.

Art. 13 – Stemma del Capitolo

Blasonatura dello stemma: d'azzurro, ai quattro gigli d'argento, disposti 1, 2, 1.

Art. 14 - Regolamento

La determinazione delle norme operative per l'attuazione del presente Statuto è demandata a un Regolamento emanato con legittimo atto capitolare ed approvato dal Vescovo.

Art. 15 - Modifiche allo Statuto

Le eventuali variazioni al presente Statuto – fatta salva, a norma del diritto, la competenza del Vescovo diocesano – saranno sottoposte all'approvazione del Vescovo, qualora ottengano la maggioranza di due terzi con regolare atto del Capitolo.

Il presente Statuto che abroga tutti i precedenti, è composto di 15 articoli ed è stato approvato con atto capitolare nella seduta del 14 gennaio 2020 e, nello stesso giorno, presentato al Vescovo per l'approvazione canonica.

Approvato da S. E. Mons. Franco Lovignana, Vescovo di Aosta, con Decreto del 31 gennaio 2020.